

**ORDINANZA MUNICIPALE  
IN CASO DI NEVICATE E GELO**

(dell'8 gennaio 2024)

# ORDINANZA MUNICIPALE IN CASO DI NEVICATE E GELO

Il **Municipio di Paradiso**, richiamati:

- l'art. 107 e 192 LOC;
- l'art. 25 RALOC;
- gli artt. 45 e 46 del Regolamento della Legge cantonale di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante (RLACS);
- la Risoluzione municipale n. 30 dell'8.01.2024;

## ordina

### CAPITOLO I

#### *Disposizioni*

#### **Art. 1**

Disposizioni generali

<sup>1</sup> I proprietari di stabili sono tenuti ad adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché neve o lastre di ghiaccio non cadano sull'area pubblica.

<sup>2</sup> Lo sgombero della neve in corrispondenza degli accessi a proprietà private deve essere eseguito o fatto eseguire dal proprietario interessato.

<sup>3</sup> È vietato ai privati gettare sulla pubblica strada o sui marciapiedi la neve proveniente dallo sgombero delle proprietà private e quella accumulata davanti alle stesse proprietà.

<sup>4</sup> La neve deve essere ordinatamente ammassata sull'area privata evitando di ostacolare il traffico pedonale e motorizzato.

#### **Art. 2**

Disposizioni particolari

In caso di nevicate lo sgombero della neve dai marciapiedi e di eventuali accumuli di neve provocati dal passaggio della calla sulla pubblica via davanti agli stabili e agli accessi alle proprietà private, deve essere eseguito a cura dei proprietari quando e dove i servizi comunali non possono tempestivamente provvedervi.

## CAPITOLO II

### *Divieti*

#### **Art. 3**

Divieto di posteggio

<sup>1</sup> Durante le nevicate o anche in caso di minaccia di precipitazioni nevose, è vietato il parcheggio di autoveicoli ai margini della strada e nei posteggi pubblici in superficie.

<sup>2</sup> Il Comune declina ogni responsabilità per danni provocati agli automezzi dal regolare servizio di sgombero della neve, dal servizio di spargimento sale e ghiaia o dalla rimozione forzata degli autoveicoli.

<sup>3</sup> I conducenti o i detentori sono responsabili di eventuali danni derivanti da ritardi o impedimenti nell'esecuzione del servizio di sgombero della neve, come pure delle spese per la rimozione dei loro veicoli.

#### **Art. 4**

Divieti in generale

<sup>1</sup> Durante la stagione invernale è vietata la circolazione di autocarri, rimorchi, ecc. con materiale che provoca caduta di liquidi sulle strade.

<sup>2</sup> È pure vietato lavare i marciapiedi, strade, scalini, ecc. davanti alle singole proprietà salvo nei momenti in cui è sicuramente escluso ogni pericolo di gelo.

## CAPITOLO III

### *Obblighi e responsabilità*

#### **Art. 5**

Obbligo dei proprietari di stabili

<sup>1</sup> I proprietari di stabili devono munire i tetti e le pensiline, verso le strade pubbliche, di tegole paraneve o altri accorgimenti atti ad evitare la caduta di neve o lastroni di ghiaccio sulla pubblica via.

<sup>2</sup> Le cinte, i cancelli e le siepi dovranno essere protetti con mezzi atti a resistere alla pressione della neve causata dai veicoli di servizio.

#### **Art. 6**

Responsabilità

I proprietari restano responsabili per qualsiasi danno provocato a persone o cose in caso di inadempimento all'art. 5 della presente Ordinanza.

## **CAPITOLO IV**

### *Disposizioni finali*

#### **Art. 7**

Contravvenzioni

Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite con la multa fino ad un importo massimo di Fr. 10'000.– ai sensi degli articoli 145 e seguenti LOC.

#### **Art. 8**

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

La presente Ordinanza è pubblicata all'albo comunale dal 12 gennaio 2024 al 10 febbraio 2024

Per il Municipio

Il Sindaco

Avv. Ettore Vismara

Il Segretario

Waldo Pfund

Paradiso, 12 gennaio 2024